

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 24544	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
<input checked="" type="checkbox"/> Lavoratore	Altro:		

### Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
<b>Concorso di colpa del soggetto leso:</b> No				
<b>Risarcimento alla costituita parte civile:</b> no				
Altro: estinto per prescrizione				
<b>Quantum:</b> no				
<b>Gradi precedenti</b>				
1° Grado: sentenza del Tribunale di Cuneo il 16.03.2007 in ordine al delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.				
2° Grado: sentenza datata 26.06.2010 della Corte d'Appello di Torino, di conferma della sentenza di condanna emessa nel precedente grado di giudizio.				
<b>Precedente giudizio di Cassazione:</b> no				
<b>Corte di Appello in sede di rinvio:</b> no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
<b>Tipo di evento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
<b>Tipo di infortunio:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

### Fattispecie

Unitamente al collega Z.L., stava potando le siepi nel comune di Cuneo, presso il canile municipale. I due avevano deciso di utilizzare come ponteggio mobile il motocarro Ape in loro dotazione per acquistare altezza e compiere il lavoro di potatura più agevolmente, cosicché lo Z. si era messo alla guida del mezzo per spostarlo, a mano a mano che il lavoro procedeva, mentre il ME. stava a bordo in piedi sul pianale. Durante uno di questi spostamenti, avendo il Me. in mano il tagliasiepe acceso ed avendo perso l'equilibrio, cadeva entrando in contatto con la lama dell'attrezzo e si tagliava un dito. A seguito dell'infortunio il lavoratore restava assente dal lavoro per più di due mesi ed al medesimo veniva riconosciuta un'invalidità permanente del 4%. Emergeva che il ME era stato obbligatoriamente assunto in quanto invalido al 50% per schizofrenia e, quindi, rientrante nelle categorie di lavoratori "protette". Era stato infatti previsto che gli fossero affidati compiti semplici, ripetitivi e non impegnativi; a stretto rigore, l'uso del tagliasiepe non gli era inibito, ma solo sotto il continuo controllo di un terzo.
---

### Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: proprietà comunale
<input checked="" type="checkbox"/> Pubblico	Privato		

## Principio di diritto

Le modalità con le quali, al momento dell'infortunio, veniva eseguita la potatura laterale della siepe, erano contrarie, non solo alle istruzioni contenute nel manuale d'uso del tosasiepi (le quali prescrivono di accertarsi sempre, prima di utilizzare l'apparecchio, " che i piedi abbiano un appiglio sicuro" e di "mai lavorare su superfici instabili"), ma anche e soprattutto ad elementari regole di prudenza e di buon senso. Di conseguenza la giustificazione da parte del ricorrente di aver adottato le modalità operative di potatura delle siepi abitualmente eseguite per lavori analoghi dagli operai del Comune di Cuneo e che nessuno dei suoi superiori gli aveva mai contestato la regolarità di tali modalità, non può trovare alcuna adesione, in punto di diritto, essendo puntuale l'osservazione, del Tribunale prima e della Corte d'Appello poi, che l'eventuale tolleranza, mostrata al riguardo dai superiori gerarchici, non può valere a rendere legittima una siffatta prassi, contraria, come rilevato, ad elementari regole di prudenza dettate dal buon senso e dalla comune esperienza. Irrilevante poi è la dedotta assenza di rapporto gerarchico tra lo Z. e la p.o. Me., essendo del tutto evidente che la posizione di garanzia è stata assunta di fatto dal primo, laddove ha dato disposizioni al secondo di operare con il taglia siepe su di un motoveicolo in movimento. Sul punto la Corte del merito ha osservato che nella distribuzione del lavoro al Me. fu dato l'incarico di tagliare ad altezza le siepi, mentre allo Z. fu affidata la guida del mezzo per farlo avanzare, a mano a mano che il lavoro procedeva e, molto verosimilmente, dei due, solo quest'ultimo poteva guidare l'autocarro, e, dunque, la divisione dei compiti fu necessitata, con la conseguenza che era onere (rectius: obbligo) del ricorrente accertarsi, indipendentemente dall'uso anomalo che si era deciso di fare dell'automezzo, che prima di fare avanzare lo stesso, che il Me. avesse spento il taglia siepe. Ed ancora, quanto all'asserita ignoranza del disturbo mentale e, comunque, delle non perfette condizioni di salute del Me., correttamente è stato evidenziato che tali menomazioni psicofisiche hanno solo aumentato la pericolosità delle modalità operative di per sè non sicure, posto che chiunque in quelle condizioni avrebbe potuto perdere l'equilibrio con conseguenze analoghe a quelle subite dalla p.o.. Peraltro, la Corte territoriale evidenzia un dato di fatto che non può essere trascurato nella complessiva valutazione del comportamento addebitato al ricorrente: il Me. era perfettamente conosciuto come soggetto con i suoi disturbi, ben visibile a detta dei testimoni, quali B. e V., e, dunque, a maggior ragione si imponeva l'adozione di regole di particolare prudenza. Quanto poi alla dedotta interruzione del nesso causale per colpa esclusiva della p.o. che non avrebbe, per suo errore, spento il taglia siepe durante lo spostamento del mezzo, si osserva che il lavoratore eseguiva la prestazione demandatagli e dunque, non teneva un comportamento anormale o comunque estraneo alla sfera della lavorazione in corso. Non si può certo appellare al principio dell'affidamento atteso che, come già esposto, lo Z. avrebbe dovuto, oltre che imporre, pretendere lo spegnimento del taglia siepe prima di mettere in movimento il motofurgone.

Non si può certo valutare il comportamento dello Z., come contestato e come ritenuto dai giudici, come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro. Il ricorrente, come chiaramente emerso dall'istruttoria dibattimentale (il M., nella sua qualità di dirigente del settore Gestione del territorio del Comune di Cuneo, ha avuto cura di informarsi circa le limitazioni lavorative a carico del Me. e ha discusso in merito ad esse in riunione con il medico competente e con il geom. R., responsabile dell'Ufficio Verde pubblico), era ben al corrente delle precarie condizioni di salute del Me., ma non risulta che egli ne abbia informato i preposti, tant'è, come puntualmente rileva la Corte del merito, l'operaio non solo fu chiamato ad usare il taglia siepe, di per sè pericoloso, ma addirittura fu disposto che lo usasse sul pianale di un autocarro per lavorare in altezza. Il ricorrente, in qualità di datore di lavoro, titolare di quella posizione di garanzia specifica per la tutela della salute dei prestatori di lavoro, avrebbe dovuto imporre ai preposti di comporre le squadrette di lavoro in modo da assegnare lavori semplici al Me.. Ed ancora correttamente in sentenza in ordine alla deduzione difensiva del ricorrente, ribadita anche con l'odierno ricorso, secondo cui in quelle condizioni di lavoro, caratterizzate da un equilibrio instabile del lavoratore, l'infortunio si sarebbe comunque verificato indipendentemente dalla persona addetta ad operare sul pianale, si risponde con l'osservazione che è fondato ipotizzare che una persona più capace di badare a se stessa avrebbe evitato di mettersi in una situazione di ulteriore pericolo spegnendo l'attrezzo nel momento in cui il furgone avanzava. In effetti non si contesta, sia con i motivi di appello che con quelli oggetto di questo giudizio, la specifica posizione di "garanzia" del ricorrente derivante dall'essere il datore di lavoro quanto, piuttosto, il comportamento di altro dipendente, trascurandosi, però, di evidenziare che quest'ultimo non aveva da lui ricevuto informazioni che avrebbero evitato l'infortunio.

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
<b>X</b> Annullamento senza rinvio	Annullamento con rinvio
<b>Dispositivo:</b> Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione	

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**